REGOLAMENTO (CEE) N. 2100/82 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1982

che fissa per la campagna 1982/1983 l'importo dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi e il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (1), modificati dal regolamento (CEE) n. 2990/78 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77 prevede l'istituzione di un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi fabbricate con ananassi raccolti nella Comunità; che l'aiuto è concesso per compensare la differenza tra il prezzo d'offerta comunitario e i prezzi praticati dai paesi terzi per le conserve di ananassi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del predetto regolamento, la concessione dell'aiuto è subordinata tra l'altro al pagamento di un prezzo minimo ai produttori di ananassi freschi; che tale prezzo deve essere fissato in modo da garantire un'equa remunerazione a detti produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1982/1983 l'importo dell'aiuto alla produzione delle conserve di ananassi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77 è fissato a 53,67 ECU per 100 chilogrammi, compreso l'imballaggio immediato.

Articolo 2

Per la stessa campagna il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 525/77 è fissato a 26,34 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.
(2) GU n. L 357 del 21. 12. 1978, pag. 1.